Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Clima

Informazioni sull'accredito del biogas

Stato attuale in gennaio 2024: I gestori di impianti esentati alla tassa sul CO_2 che non partecipano allo scambio di quote di emissioni (Obbligo di riduzione) possono utilizzare il biogas e quindi ridurre le loro emissioni di CO_2. Al momento vengono venduti sempre più prodotti muniti di certificati di biogas stranieri, i quali non possono essere utilizzati come corrispettivo per l'esenzione dalla tassa sul CO_2. Il foglio informativo ha lo scopo di aiutare i gestori degli impianti, gli specialisti dell'energia e i moderatori a garantire che le fonti di energia siano correttamente registrate nel monitoraggio.

Occorre distinguere i quattro prodotti seguenti:

	Prodotto	**Monitoraggio del fattore di emissione**	**Riscossione della tassa sul CO_2**	**Restituzione della tassa sul CO_2**
1	Gas naturale	Valore standard gas naturale = 201,96 kg CO_2/MWh Hu	sì	sì
2	Biogas, prodotto in Svizzera	0 kg CO_2/MWh Hu	no	no
3	Biogas, importato virtualmente tramite rete del gas	Valore standard gas naturale = 201,96 kg CO_2/MWh Hu	sì	Sì, se dalla fattura si evince che non si tratta di biogas proveniente dalla Svizzera (cfr. numero 2)

1 Gas naturale: se l'operatore dell'impianto esentato dalla tassa sul CO_2 utilizza gas naturale, il monitoraggio non deve tenere conto di alcuna particolarità rispetto agli anni precedenti.

2 Biogas prodotto in Svizzera: o carburanti biogeni e le componenti biogene delle miscele di carburanti non sono soggette alla tassa sul CO_2. L'utilizzo di biogas da parte di un operatore di impianto esentato dalla tassa sul CO_2 implica che quest'ultima produca un certificato del fornitore che mostri il tipo di biogas, la sua origine e la relativa quantità. Se questa prova non può essere fornita, il gas utilizzato è considerato fossile e, di conseguenza, deve figurare nel monitoraggio con 201,96 kg CO_2/MWh Hu (comunicazione dell'UFAM sulle non SSQE capitolo 3.2, disponibile in tedesco e in francese).

Un operatore di impianto che produce e utilizza biogas nel suo sito aziendale non deve inoltrare certificati.

3 Importazione virtuale di biogas tramite rete del gas: il biogas immesso all'estero nella rete del gas non può essere trasportato in Svizzera a causa delle proprietà di pressione di tale rete. I clienti in Svizzera che acquistano il biogas ricevono invece un gas naturale a tutti gli effetti, soggetto a sua volta alla tassa sul CO_2. Tuttavia, l'utilizzazione in Svizzera del gas importato non comporta alcuna riduzione delle emissioni di CO_2. Quando un operatore di impianto esentato dalla tassa sul CO_2 utilizza tale biogas, la cui importazione è soltanto virtuale, occorre considerare il gas importato come fossile e rilevarlo nel monitoraggio con 201,96 kg CO_2/MWh Hu.[1]

Affinché l'operatore dell'impianto possa richiedere la restituzione della tassa presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la fattura deve indicare in modo chiaro il tipo, la provenienza e la quantità di gas importato. Si prega pertanto di consultare il promemoria UDSC – Form.47.50 «Domanda di restituzione della tassa sul CO_2 alle imprese e gestori delle centrali esentate» (www.bazg.admin.ch → Temi → Imposte e tributi → Tassa sul CO_2).

Per informazioni supplementari: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

[1] cfr. capitolo 3.2 Modulo della comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva dell'ordinanza sul CO_2" / Comunicazione "Esenzione dalla tassa sul CO_2 senza scambio di quote di emissioni

237-01-03-64826/00005/00023/S062-0919